

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3327

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, DE GUIDI, SPECCHIA,
RESCAGLIO e LAURO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1998

Riapertura del termine stabilito dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l’iscrizione nel ruolo d’onore dei graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente l'iscrizione e l'avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, aveva posto all'articolo 6, come termine di presentazione delle domande per l'iscrizione, centottanta giorni dalla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*. Successivamente, detto termine fu riaperto dalla legge 27 dicembre 1988, n. 588, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Tuttavia, molti furono gli interessati, appartenenti ai vari Corpi e Armi, che non essendo venuti a conoscenza della riapertura del termine, non produssero domanda entro il 17 gennaio 1990 - così come fissato dal-

la legge n. 588 del 1988 - e pertanto, pur avendone titolo poichè in possesso dei requisiti richiesti, non poterono ottenere l'iscrizione nel ruolo d'onore.

La riapertura del termine per la presentazione delle domande - chiesta con il presente disegno di legge - risponderebbe ad indubbi criteri di equità e di giustizia, sanando la disparità di trattamento attualmente riservata ai militari e graduati di truppa rispetto ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per i quali l'iscrizione al ruolo d'onore avviene tuttora d'ufficio (articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599).

Inoltre, trattandosi di un riconoscimento a fini esclusivamente morali, il presente disegno di legge non comporta alcun onere finanziario per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, per la presentazione delle domande concernenti l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo di polizia penitenziaria, è riaperto senza limiti di tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

